



# *Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*

*Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*

*Al Ministro della Giustizia*

*Al Ministro dell'Interno*

*Al Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie*

*e, per conoscenza,*

*Al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione*

*Ai Procuratori distrettuali della Repubblica*

Ritengo necessario segnalare ancora l'urgente necessità di riflessione sulle criticità riscontrate nella concreta applicazione della disciplina della utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti penali risultante dalla modifica dell'art. 270 del codice di procedura penale operata dall'articolo 1, comma 2-*quater*, del d.l. 10 agosto 2023 n. 105, introdotto dalla legge di conversione 9 ottobre 2023 n.137, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale.

Come noto, tale novella ha determinato l'impossibilità di utilizzare gli esiti di prova delle intercettazioni per tutti i delitti diversi ed ulteriori da quelli ai quali si riferisca l'autorizzazione del giudice, salvo che si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto nella flagranza del reato, improvvisamente vanificandosi lo sforzo di potenziamento degli strumenti di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo realizzatosi con il decreto-legislativo 29 dicembre 2017 n. 216, poi modificato dal d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.7.

Se pure opportunamente temperata dalla contestuale previsione di disposizione transitoria riferita ai procedimenti anteriormente iscritti, l'impatto della disciplina processuale risultante dalla conversione del d.l. 105/2023 sui procedimenti successivamente iscritti si è rivelato oltremodo grave ed allarmante, in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in

materia di criminalità organizzata e terrorismo che del ricorso a quel delicato strumento di ricerca della prova hanno obiettiva necessità, attesi i mutati fattori tecnologici e i vincoli di solidarietà criminale che ordinariamente ostacolano l'accertamento di così gravi delitti.

Una sia pure sommaria ricognizione dei casi nei quali risulta precluso nelle indagini riferite ad organizzazioni mafiose l'impiego delle intercettazioni eseguite in procedimenti collegati offre misura bastevole del sostanziale arretramento dell'efficacia dell'azione di contrasto di quei fenomeni derivante dall'improvvisa virata degli indirizzi normativi realizzatasi con la novella del 2023: si va dai più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (ivi compresi quelli di concussione e corruzione) per quanto aggravati dalla finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose, a tutti i reati in tema di traffico di rifiuti, pur se aggravati dalla finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose, sino ai delitti di scambio elettorale-mafioso, a quelli di intestazione fittizia di beni, riciclaggio, impiego in attività economiche e finanziarie di beni e altre utilità provenienti da delitto e autoriciclaggio, pure se aggravati dalla finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose, per giungere a tutti i reati finanziari, societari e fiscali che, quando aggravati dalla finalità di agevolazione di organizzazioni mafiose, rivelano il loro valore strategico per l'espansione affaristica delle mafie.

Analoghi stati di criticità delle, per sé difficili, progressioni investigative consentite dal ricorso alle intercettazioni, si riscontrano sul versante del contrasto delle reti eversivo-terroristiche, valendo la mutata disciplina ad impedire il ricorso alle intercettazioni disposte in procedimenti collegati per l'accertamento di condotte quali quelle di partecipazione ad un'associazione sovversiva e di assistenza agli associati, ovvero quelle di istigazione e apologia di reato con finalità di terrorismo che reggono le dinamiche di reclutamento, anche di minori, in quelle pericolose reti criminose.

Al frustrante rilievo della quotidiana constatazione dei paralizzanti effetti di quella novella indicazioni si associa la difficoltà di giustificare le aporie e contraddizioni della disciplina vigente, per l'evidente insufficienza della categoria dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio nella loro flagranza ad orientare adeguatamente le scelte da compiersi circa il valore probatorio delle intercettazioni.

Appare al riguardo bastevole notare che risulta possibile utilizzare le intercettazioni di altro procedimento per perseguire il delitto di ricettazione di denaro o cose provenienti da delitti di rapina, estorsione e furto aggravati, ma non per provare delitti di riciclaggio mafioso, così come le medesime

intercettazioni possono usarsi nei procedimenti per detenzione di un documento di identificazione falso, ma non in quelli per delitti di scambio elettorale mafioso ovvero, analogamente, riconoscersi la loro utilizzabilità procedendosi per un delitto di truffa aggravata, ma non anche quando si procede per casi di indebita compensazione di crediti fiscali e previdenziali di imprese mafiose per decine di milioni di euro.

Il criterio di selezione del perimetro di piena salvaguardia della prova faticosamente ottenuta attraverso intercettazioni prescelto dal legislatore nel 2023, introdotto capovolgendo il riconoscimento della estrema difficoltà di penetrazione informativa delle più pericolose reti criminali realisticamente operato dal precedente legislatore, rivela la sua inadeguatezza, del resto, anche nelle indagini in materia di delitti contro la sicurezza cibernetica, parimenti tutti esclusi dal ristretto novero di quelli per i quali si conserva una regola di piena circolazione probatoria.

Ma vi è di più. Nelle indagini di mafia e terrorismo (come in quelle in materia di sicurezza cibernetica nazionale), gli Uffici distrettuali chiamati a coordinare le rispettive e fra loro collegate investigazioni si ritrovano sovente costretti, per evitare prevedibili dispersioni probatorie, a disporre l'esecuzione delle medesime intercettazioni in ciascuno dei procedimenti, moltiplicando i titoli di autorizzazione delle captazioni, con conseguente lievitazione dei costi e dispersione di preziose risorse per lo svolgimento delle attività delegate ai servizi di polizia giudiziaria, anche ciò contribuendo a rivelare i tratti di un complessivo, progressivamente sempre più grave indebolimento degli sforzi di contrasto dei più pericolosi fenomeni criminali.

Tanto si rappresenta, per le valutazioni riservate alle competenti Autorità politiche, in ossequio ai doveri di leale collaborazione istituzionale.

Roma, 20 aprile 2026

  
Giovanni Melillo